



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
*ufficio del giudice per le indagini preliminari*

REPUBBLICA ITALIANA

*In nome del Popolo Italiano*

Il Giudice per le indagini preliminari Dott. Claudio Marcopido,  
all'udienza del 03.10.2016, nel suindicato procedimento penale, ha  
pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi degli artt. 438 e ss. c.p.p.

nei confronti di:

1. **CONTE DAVIDE NATO A ISCHIA (NA) IL 10.12.1966**

**IMPUTATO**

***CONTE Davide***

- a) del delitto p. e p. dall'art. 595 co.1 e co. 3 c.p., perché, quale giornalista firmatario dell'articolo di stampa dal titolo "Il Paese comincia a capire?", pubblicato il 27.06.2014 sul quotidiano online "IL DISPARI.it" di Ischia, ed in particolare facendo riferimento ad una intervista trasmessa da Teleischia in data 25.06.2014 rilasciata da Giuseppe Ferrandino a Buono Enrico, direttore di detta emittente, riportava le seguenti espressioni "PENOSA! E' IL PRIMO AGGETTIVO CHE MI SENTO DI DEDICARE ALL'INTERVISTA TELEVISIVA RILASCIATA DI RECENTE DA GIOSI FERRANDINO.....E QUESTO NON SOLO PER L'ANTIESTETICITÀ' E LA STRISCIANTE PIAGGERIA DEL VISCIDO CONDUTTORE" offendeva con il mezzo della stampa, la reputazione di Buono Enrico;



## CONCLUSIONI

P.M.: assoluzione dell'imputato perchè il fatto non sussiste

Parte civile: condanna dell'imputato alla pena di giustizia e deposita conclusioni scritte

Difesa: assoluzione perchè il fatto non sussiste, in subordine minimo di pena e benefici di legge.

## FATTO E DIRITTO

Con atto depositato l' 11.05.2016, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio di CONTE Davide e DI MEGLIO Gaetano per i reati in epigrafe indicati. Il Giudice fissava l'udienza preliminare alla data del 19.7.2016.

All'udienza preliminare del 19.07.2016, dopo la richiesta di costituzione di parte civile, poi accolta dal Giudice, avanzata dalla p.o. per il tramite del proprio procuratore, il difensore dell' imputato CONTE Davide, munito di regolare procura speciale, avanzava richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato. Il Giudice accoglieva l'istanza, disponeva lo stralcio della relativa posizione processuale e rinviava il procedimento alla data del 3.11.2016. All'udienza odierna il difensore della parte civile depositava le proprie conclusioni scritte, quindi, all'esito della discussione, le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe indicate.

Successivamente, il Giudice pronunciava il dispositivo, fissando a giorni 15 il termine per il deposito della relativa la motivazione.

Deve essere pronunciata sentenza di assoluzione ex art. 530 cpv c.p.p. in favore dell'imputato CONTE Davide in quanto il fatto a questi contestato non sussiste.

Tra gli atti presenti nel fascicolo del giudizio emerge, innanzitutto, l'atto di querela presentato dalla p.o., Buono Enrico, a mezzo del quale il querelante si doleva di un articolo pubblicato sul quotidiano online "Il Dispari.it" nel quale il giornalista, CONTE Davide, commentava un'intervista televisiva che vedeva come ospite l'allora candidato alle europee Giosi Ferrandino. In particolare, nel summenzionato articolo, il Conte si riferiva con espressioni quali "*viscido conduttore*" all'intervistatore della predetta occasione, individuato dalla p.o. in se stesso. Questi i fatti, il P.M. Chiedeva il rinvio a giudizio in primo luogo di CONTE Davide, configurando a carico di costui un'ipotesi di diffamazione aggravata ai



sensi del comma 3° dell'art. 595 c.p., nonché, di DI MEGLIO Gaetano poiché, in quanto direttore della testata giornalistica online "Il Dispari.it", sarebbe da configurarsi a carico di quest'ultimo una responsabilità per omesso controllo ai sensi dell'art 57 c.p.

Premessi i fatti, va anzitutto chiarito che ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.

L'offesa alla reputazione costituisce, infatti, il nucleo della norma incriminatrice, che punisce chi cerca di scalfire e, in effetti, scalfisce la stima di cui taluno gode tra i consociati, e, cioè, ciò che costituisce il valore sociale della persona. Infatti, secondo la Giurisprudenza, la reputazione deve essere intesa come *"(...) il senso della dignità personale nell'opinione degli altri, un sentimento limitato all'idea di ciò che, per la comune opinione, è socialmente esigibile da tutti in un dato momento storico"* (Cass. Sez. pen. sentenza del 1995, n. 3247), specificando che *"L'offesa alla reputazione non riguarda solo l'ambito personale, ma può anche consistere nell'aggressione alla sfera del decoro professionale"* (Cass., sez. V sentenza del 1982, n. 5945).

La *ratio* della norma è vieppiù evidenziata dalle ulteriori previsioni che aggravano la fattispecie di reato in argomento, previsioni che sanzionano con maggiore rigore la diffamazione avvenuta mediante la stampa o che consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. In presenza di tali circostanze aumenta l'idoneità offensiva della condotta posta in essere dall'agente e la reputazione dell'offeso risente di un danno più grave.

Non può essere taciuto, tuttavia, nell'analizzare il reato di cui all'art 595 c.p. Che se esso, da un lato, mira a tutelare un valore Costituzionalmente protetto e garantito, il rispetto della personalità dell'individuo, appunto, spesso è necessario che esso sia bilanciato con una libertà parimenti sancita e protetta a livello Costituzionale, ossia la libertà di manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost. Ed è per questo

che in ambiti dove il confine tra opinioni lecite, benché aspre, e affermazioni diffamanti, è più labile, il Legislatore ha ritenuto di inserire tipiche cause di non punibilità, e, nello specifico, la scriminante del diritto di critica. Quest'ultima, ancorché non possa essere avulsa da ogni riferimento alla realtà sostanziale e tradursi in mera astrazione diffamatoria o pura invenzione congetturale, costituisce attività speculativa che non può pretendersi asettica e fedele riproposizione degli accadimenti reali ma, per sua stessa natura, consiste nella rappresentazione critica di questi ultimi e, dunque, in una elaborazione che conduce ad un giudizio che, in quanto tale, non può essere rigorosamente obiettivo ed imparziale, siccome espressione del retroterra culturale e politico di chi lo formula.

La scriminante del diritto di critica non può trovare applicazione quando la condotta dell'agente trasmodi in aggressioni gratuite, non pertinenti ai temi in discussione ed integranti invece l'utilizzo di "*argumenta ad nomine*", intesi a screditare l'avversario mediante la evocazione di una sua presunta indegnità od inadeguatezza personale, piuttosto che a criticarne i programmi e le azioni.

Tanto premesso, nell'analizzare il caso di specie, è fuor dubbio che l'espressione "*Viscido conduttore*" utilizzata dall'imputato nel testo del proprio articolo, abbia i connotati dell'offesa al decoro dell'onore della persona umana come sopra intesa. In più nel caso di specie non sarebbe neanche applicabile l'esimente del diritto di critica ex art. 51 c.p. proprio in ragione delle argomentazioni testè riportate: l'espressione utilizzata, infatti, lungi dall'essere manifestazione di un proprio pensiero, seppur dai toni aspri e duri, si sostanzia in un'inutile ed immotivata critica alla personalità del soggetto cui è rivolta, travalicante il limite della continenza, il quale esige che "*Le modalità espressive dispiegate ... non si traducano in espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale al soggetto criticato.*" (Cass., Sez V., Sent. 18170/2015). Tuttavia accertata l'attitudine lesiva dell'offesa e negata l'applicazione al caso di specie dell'esimente di cui all'art 51 c.p., va constatato che per configurare il reato in esame occorre l'identificazione precisa del soggetto cui le affermazioni diffamanti sono rivolte (Cass. Sez.V, sent.n.51096). Questo, per costante Giurisprudenza, in mancanza di un'identificazione nominativa ovvero di riferimenti inequivoci a fattispecie e circostanze di notoria conoscenza, attribuibili

ad un determinato soggetto, deve essere deducibile in termini di affidabile certezza, dalla stessa prospettazione oggettiva dell'offesa, quale si desume anche dal contesto in cui la stessa è inserita (Sul punto ancora Cass. Sezione.V n.51096/2014).

Nel caso di specie non solo manca qualsivoglia riferimento nominativo all'intervistatore di cui parlasi, ma neanche la sua identità è deducibile da alcun riferimento che identifichi in maniera univoca l'intervista da questi condotta. In effetti il Conte, nell'individuare l'oggetto del suo articolo, si riferisce genericamente ad "una recente intervista rilasciata da Giosi Ferrandino", richiamo troppo labile affinché si possa individuare univocamente chi fosse l'intervistatore, perdipiù in un periodo in cui l'intervistato era candidato alle successive elezioni europee, quindi spesso presente come ospite in trasmissioni televisive o concedente interviste propagandistiche.

Per queste motivazione deve essere pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di CONTE Davide perché il fatto non sussiste, proponendosi anche un'eventuale questione di procedibilità non essendo, per le motivazioni anzidette, individuabile con certezza la persona offesa titolare del diritto di querela.

La formula perchè il fatto non sussiste appare preferibile in quanto maggiormente favorevole per l'imputato, non essendo integrata, in assenza di individuazione certa della persona offesa, la fattispecie come ipotizzata in atti.


**P. Q. M.**

Visti gli artt. 438 e s.s., l'art. 530 II° co. c.p.p. assolve CONTE Davide dal reato ad egli contestato nel capo d'imputazione relativo al presente procedimento, perché il fatto non sussiste.

Napoli, 03.10.2016

**II GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE**

**Dott. Claudio Marcopido**



L. CANCELLIERE  
Dr. Gaspare